

L.R. Sardegna 28 luglio 2017, n. 16 art. 13

Norme in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 2017, n. 35.

CAPO II

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive

Art. 13 *Denominazione delle strutture ricettive.*

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali ⁽⁵⁾;
- b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, Marina Resort;
- c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12](#), comma 1, della medesima legge).

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13](#), a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).